

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II
N. 101

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

BARBIERI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 663 E 110 DEL CODICE PENALE, 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382, 81 DEL CODICE PENALE E 2 E 17 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, (AFFISSIONE ABUSIVA DI MANIFESTI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata il 19 maggio 1949

*All'onorevole signor Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 16 maggio 1949.

Ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, trasmetto, per le deliberazioni di codesto onorevole Consesso, l'unito fascicolo processuale n. 7711/48 R. G. pretura di Firenze relativo all'onorevole Barbieri Orazio ed altri cinque, unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere contro il Barbieri per il reato di cui agli articoli 663 e 110 del Codice penale ed all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del Codice penale e 2 e 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, fatta nei confronti dello stesso onorevole Barbieri, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore della Repubblica in Firenze su denuncia presentata dalla questura di Firenze.

Il Ministro

GRASSI.

*All'onorevole signor Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Firenze, 21 aprile 1949.

La questura di Firenze, con suo rapporto n. 7851 U. P. in data 15 maggio 1948, denunciava Barbieri Orazio di Oreste, capo dell'ufficio propaganda di questa Federazione del Partito comunista italiano, per avere in tale sua qualità disposto l'affissione di manifesti mancanti della indicazione dello stampatore, contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Trattavasi di manifesti che, durante il periodo elettorale, ed esattamente il 16 aprile 1948, alcuni attacchini, stipendiati dalla Federazione comunista, avevano sovrapposto ad altri manifesti della Democrazia cristiana.

Con lo stesso verbale venivano denunciati Volpi Cirano e Pederzoli Attilio, essendo stati sorpresi il 16 aprile 1948 ad affiggere, per conto della Democrazia cristiana, manifesti privi delle indicazioni dello stampatore. Anche nei confronti di costoro, oltre che di Landi Aldo di Federico, capo dell'ufficio stampa

della sezione fiorentina della Democrazia cristiana, veniva elevata rubrica in ordine al reato di cui agli articoli 2 e 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Con successivo rapporto, dell'11 marzo 1949, la stessa questura informava questa procura della Repubblica che in data 18 febbraio l'ufficio stampa e propaganda della locale Federazione del Partito comunista italiano, a mezzo di certo Vezzi Paolo fu Amedeo, addetto a tale ufficio, aveva presentato un manifesto per l'autorizzazione di cui all'articolo 113 del testo unico di pubblica sicurezza, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382.

Stante il contenuto del manifesto, la questura, con ordinanza in data 18 febbraio 1949, notificata al Vezzi Paolo, disponeva per il divieto dell'affissione del manifesto in questione per motivi di sicurezza pubblica.

Successivamente, il 4 marzo 1949, l'onorevole Orazio Barbieri, nella sua qualità di capo dell'ufficio stampa e propaganda della Federazione fiorentina del Partito comunista italiano, avanzava nuovamente richiesta per ottenere l'autorizzazione all'affissione di tale manifesto, cui erano state apportate alcune modifiche. In considerazione però del fatto che le modifiche stesse non attenuavano il significato sostanziale del manifesto, fu riconfermato il divieto dell'affissione, con ordinanza notificata a Innocenti Pietro fu Silvio, addetto all'ufficio stampa del Partito comunista italiano, quale rappresentante dell'onorevole Barbieri.

Nonostante il divieto, durante la notte tra l'8 e il 9 marzo 1949, in tutta la città di Firenze venivano affissi i manifesti in questione, ed esattamente manifesti del tipo di quelli presentati alla questura per l'autorizzazione il 18 febbraio 1949.

Veniva, pertanto, per tali fatti, elevata rubrica nei confronti del Barbieri Orazio, del Vezzi Paolo e dell'Innocenti Pietro in ordine al reato di cui agli articoli 110, 663 del Codice penale modificato *quoad poenam* dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 per avere organizzato o comunque concorso nell'affissione di manifesti non autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza e in ordine al reato di cui agli articoli 2 e 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, essendosi accertato, come risulta dalle copie dei manifesti allegati al rapporto della questura dell'11 marzo 1949, che tali manifesti sono privi della indicazione dell'anno di pubblicazione contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge sulla stampa.

Poiché il Barbieri Orazio oltre che di tali reati deve rispondere anche di quello accertato in data 16 aprile 1948 e previsto e punito dagli articoli 2 e 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ed egli è stato eletto deputato nelle elezioni del 18 aprile 1948, di modo che per procedere nei suoi confronti è necessaria la autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68, primo capoverso, della Costituzione della Repubblica, le trasmetto gli atti processuali per quanto di sua competenza.

Il Procuratore della Repubblica